DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2007

relativa all'aiuto di Stato C 4/2006 (ex N 180/2005) — Portogallo — Aiuto a favore di Djebel

[notificata con il numero C(2007) 1959]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/582/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni in base alle disposizioni succitate [1], e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera della Rappresentanza permanente del 5 aprile 2005, registrata presso la Commissione il 7 aprile 2005, le autorità portoghesi hanno notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto a Djebel — S.G.P.S., SA (di seguito «Djebel») destinato al finanziamento di un investimento di detta impresa in Brasile. Su richiesta della Commissione, il Portogallo ha presentato ulteriori informazioni con lettere del 25 luglio, 26 settembre e 23 dicembre 2005 della Rappresentanza permanente, registrate presso la Commissione rispettivamente il 27 luglio, 28 settembre 2005 e 3 gennaio 2006.

(2) Con lettera del 22 febbraio 2006, la Commissione ha informato il Portogallo della decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in questione.

(3) Con lettera del 31 marzo 2006, registrata il 4 aprile 2006, le autorità portoghesi hanno presentato le loro osservazioni nell'ambito del succitato procedimento.

(4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione da terzi a questo riguardo.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

Le imprese interessate

(5) Djebel è un'impresa con sede a Madeira (Portogallo).

(6) L'impresa fa parte del gruppo Pestana, che è il principale gruppo alberghiero del Portogallo e che non rientra nella definizione di PMI. Djebel non soddisfa i criteri di indipendenza enunciati all'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione di piccole e medie imprese [3], né la raccomandazione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di micro, piccole e medie imprese [4]. Di conseguenza, Djebel è un'impresa di grandi dimensioni.

(7) Djebel gestisce una società holding in Brasile, il cui obiettivo consiste nell'investire e gestire alberghi e attività turistiche.

(8) Il gruppo Pestana aveva già acquisito un albergo in Mozambico, prima del 1999, ed ha acquistato altri 4 alberghi in Brasile successivamente a quello in causa.

Il progetto

(9) Il progetto consiste nell'acquisizione da parte di Djebel di quote di capitale dell'impresa brasiliana RASH — Administração de Hotéis de Turismo, Lda, la cui unica attività è costituita dall'albergo Rio Atlantico, situato a Rio de Janeiro, in Brasile.

(10) Il capitale di RASH è stato acquisito nell'ottobre 1999 e l'albergo era già pienamente operativo al momento dell'acquisizione.

[1] GU C 91 del 19.4.2006, pag. 25.

[2] Cfr. nota 1.

[3] GU L 107 del 30.4.1996.

[4] GU L 124 del 20.5.2003.

L'aiuto

(11) Il costo dell'acquisizione delle azioni di RASH è ammontato a 14 720 474 EUR.

(12) Il Portogallo intende concedere un prestito agevolato di 3 680 119 EUR, corrispondente al 25 % dei costi ammissibili, a favore del progetto succitato. L'aiuto ammonta a 574 466 EUR, pari ad un'intensità di aiuto del 3,90 %.

(13) Lo Stato concederebbe a Djebel un importo addizionale per coprire i costi relativi a studi e assistenza tecnica, garanzie finanziarie e assistenza giuridica nell'ambito del regolamento de minimis ([5]).

(14) Il presente aiuto è stato notificato nell'ambito del regime di aiuti portoghese N 667/1999, approvato dalla Commissione l'8 agosto 2000 ([6]). Il regime, in vigore dal 2000 al 2006, mirava a promuovere strategie imprenditoriali moderne e competitive e prevedeva la notifica individuale alla Commissione degli aiuti a favore di progetti d'investimento diretto all'estero realizzati da imprese di grande dimensioni.

(15) Il 24 maggio 1999, Djebel ha presentato al fondo di capitale di rischio, di proprietà di imprese pubbliche e private, F. Turismo — Capital de Risco, SA (di seguito «FCR»), una proposta di partecipazione al progetto previsto. Secondo le autorità portoghesi, gli interventi di detto fondo non contengono elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.

(16) La domanda ufficiale di aiuto in base al regime N 667/1999 è stata presentata il 31 gennaio 2001. Il Portogallo ha spiegato che il documento presentato a FCR nel 1999 costituiva di fatto la domanda iniziale di aiuto e che il progetto è stato realizzato successivamente sulla premessa che sarebbe stato ammissibile ad aiuto in base alla legislazione portoghese vigente in materia. A causa di ritardi di ordine interno, le autorità portoghesi hanno notificato l'aiuto soltanto nell'aprile 2005.

III. MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO

(17) La Commissione, nella decisione di avviare il procedimento in relazione al caso in questione, ha indicato che avrebbe esaminato la misura in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, per determinare se fosse possibile considerare che l'aiuto agevola lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(18) La Commissione ha del pari indicato che avrebbe esaminato la misura in base ai criteri di norma utilizzati per valutare gli aiuti a favore di grandi imprese destinati a progetti d'investimento diretto all'estero (IDE) ([7]). In situazioni del genere, la Commissione di norma valuta i benefici della misura in termini di contributo alla competitività internazionale nel settore economico dell'Unione europea in questione, rispetto agli eventuali effetti negativi nella Comunità, in particolare i rischi di delocalizzazione o l'eventuale impatto negativo sull'occupazione.

(19) La Commissione prende inoltre in considerazione la necessità dell'aiuto, valutando i rischi inerenti al progetto nel paese in questione nonché le difficoltà dell'impresa, in particolare quelle incontrate dalle PMI. Un altro criterio concerne l'eventuale impatto regionale positivo. Infine, la Commissione ha escluso tutti gli aiuti ad attività connesse all'esportazione.

(20) A tale proposito, la Commissione si è chiesta quale sarebbe l'impatto del progetto nel settore del turismo in Portogallo (e quindi nell'UE) e se incida o meno sulle condizioni degli scambi nell'UE in misura contraria al comune interesse.

(21) La Commissione ha anche formulato dubbi quanto alla necessità dell'aiuto e al suo effetto di incentivazione rispetto alla realizzazione dell'investimento da parte del richiedente, dato che, in particolare, il progetto era stato concluso prima che Djebel avesse ufficialmente chiesto l'aiuto di Stato. La Commissione ha invitato il Portogallo a presentare osservazioni e qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione del caso.

IV. OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE AUTORITÀ PORTOGHESI

(22) Il Portogallo ha ritenuto che la necessità dell'aiuto fosse giustificata dal fatto che l'acquisizione di RASH costituiva il primo progetto d'investimento diretto all'estero in Brasile da parte del gruppo Pestana. Si tratta di un gruppo le cui attività, in pratica, si incentravano essenzialmente sul mercato portoghese. Il Portogallo ha affermato che la sfida dell'espansione internazionale in Brasile, paese a rischio elevato, ma anche con un elevato potenziale di sviluppo e con stretti legami storici e culturali con il Portogallo, era diventata una questione decisiva per lo sviluppo del gruppo Pestana.

([5]) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30) e regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006), relativo alla stessa materia.

([6]) Con lettera SG(2000) D/106085 (GU C 266 del 16.9.2000, pag. 4).

([7]) Cfr. il caso C 77/97, *Austrian LiftGmbH–Doppelmayr* (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 32) e il caso C 47/02, *Vila Galé-Cintra* (GU L 61 del 27.2.2004, pag. 76).

(23) Il Portogallo ha fatto presente alla Comunità europea che la domanda di aiuto dell'impresa era stata formulata il 24 maggio 1999 e presentata a F. Turismo — Capital de Risco SA, impresa che gestisce il fondo di capitale di rischio FCR F. Turismo. La domanda notificata costituisce la seconda fase di valutazione del progetto. La domanda deve essere quindi valutata in base alla situazione esistente nel maggio 1999.

(24) A tale proposito e secondo quanto affermato dalle autorità portoghesi, il fatto che l'investimento sia stato realizzato senza l'aiuto dimostra che il promotore era fiducioso quanto all'ottenimento dell'aiuto e che doveva cogliere questa opportunità commerciale. Le autorità portoghesi hanno dichiarato che il beneficiario non doveva essere penalizzato per il fatto di avere impiegato più tempo a presentare la domanda che a realizzare l'investimento. Esse hanno inoltre menzionato gli svantaggi e i rischi eccezionali dell'operazione, quali l'elevata volatilità della moneta brasiliana e il fatto che si trattava del primo investimento dell'impresa in Brasile.

(25) Il Portogallo ritiene che quest'investimento in Brasile abbia contribuito a migliorare la competitività del gruppo Pestana e a rafforzarne la posizione nel settore del turismo a livello mondiale grazie, in particolare, all'accresciuta notorietà del marchio «Pestana Hotels and Resorts», e alla conseguente maggiore visibilità del Portogallo come destinazione.

(26) Inoltre, l'esperienza del gruppo in Mozambico non è affatto comparabile alla sua esperienza di internazionalizzazione in Brasile, date le differenti caratteristiche dei due mercati. Mentre il mercato del Mozambico, malgrado il suo forte potenziale, si trova tuttora in fase embrionale di sviluppo, il Brasile è un mercato aperto con elevato livello di concorrenza e rappresenta una sfida molto più importante del Mozambico. Nel quadro dell'attuale processo di internazionalizzazione del gruppo Pestana, la sua esperienza in Mozambico non era sufficiente per ridurre i rischi elevati e le incertezze connesse a questa operazione.

(27) Infine, le autorità portoghesi hanno sostenuto che l'aiuto avrà un effetto limitato sulle condizioni degli scambi nell'Unione europea, in particolare per il fatto che:

— l'importo di aiuto è unicamente di 574 466 EUR, pari al 3,9 % dell'investimento ammissibile,

— il gruppo Pestana detiene soltanto una quota di mercato del 2 % in Portogallo, che è irrilevante in termini europei,

— il mercato brasiliano conta circa 10 000 alberghi, dei quali circa il 7 % sono di proprietà di imprese straniere,

— il Brasile è un mercato concorrenziale, ma con una concentrazione molto ridotta,

— i concorrenti europei dell'impresa in questione attivi in Brasile già detengono quote di mercato molto elevate; al primo posto figura il gruppo francese ACCOR, con 108 alberghi, seguito dal gruppo spagnolo Sol Melia, con 23 alberghi,

— tenuto conto della dimensione del mercato brasiliano, il progetto non è di dimensione sufficiente per provocare un aumento rilevante dell'offerta locale o per incidere sulle posizioni delle imprese europee che già operano in Brasile.

Il Portogallo ha concluso che non vi era alcuna possibilità che l'investimento in questione, che comportava unicamente l'acquisizione di un albergo, potesse avere qualsiasi incidenza significativa sulle condizioni commerciali nell'UE e ancor meno che tale incidenza potesse essere contraria al comune interesse.

(28) Non sono state presentate osservazioni da terzi a questo riguardo.

V. VALUTAZIONE

Sussistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(29) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo un'impresa o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(30) La Commissione, nella decisione del 22 febbraio 2006, ha concluso che l'aiuto in questione ricade nel divieto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, per le seguenti ragioni:

— secondo la misura notificata, un'impresa di grande dimensione riceverà fondi da investire nel settore del turismo in Brasile, nel quadro di una strategia di internalizzazione. La misura si traduce in un trattamento preferenziale dell'impresa beneficiaria cui conferisce un vantaggio o un incentivo rispetto alle altre imprese, falsando o minacciando di falsare in tal modo la concorrenza,

— l'aiuto sarà concesso a un'impresa del mercato europeo del turismo nel quale esistono o possono esistere scambi commerciali tra Stati membri o al quale possono volere accedere imprese di altri Stati membri. Di conseguenza, la misura può incidere sul commercio tra Stati membri,

— l'aiuto è finanziato mediante risorse pubbliche.

(31) La Commissione ritiene che gli argomenti presentati dal Portogallo (cfr. il considerando 27) siano insufficienti per modificare dette conclusioni per le seguenti ragioni:

— il gruppo Pestana è il gruppo alberghiero portoghese più importante, posizione che tuttora detiene e, all'epoca della presentazione della domanda di aiuto, possedeva circa 15 alberghi in Portogallo. Chiaramente è vantaggioso per il settore turistico nazionale nel suo complesso vantare la presenza di uno dei marchi portoghesi più importanti in Sud America. La proiezione internazionale di «Pestana Hotels and Restaurants» ha conferito al gruppo una accresciuta notorietà, ne ha rafforzato il potere negoziale e ha dinamizzato le sue attività nel settore alberghiero. Questi fattori hanno contribuito ad aumentare la dimensione del gruppo e la sua capacità di investire nel mercato portoghese,

— fin dall'inizio del suo processo d'internazionalizzazione, il gruppo Pestana ha realizzato una serie di investimenti in Portogallo, in particolare i) la costruzione di tre nuovi alberghi, ii) l'assunzione della gestione della rete di Pousadas de Portugal, iii) l'acquisizione di due nuove imprese alberghiere inefficienti e il successivo ammodernamento dei loro alberghi e iv) lo sviluppo di notevoli progetti turistici, tra cui la Cidade da Criança nella regione autonoma di Madeira,

— tenuto conto della dimensione del gruppo Pestana, un aumento significativo del numero di posti di lavoro creati in Portogallo non sarebbe unicamente la conseguenza dell'acquisizione di un albergo in Brasile. Questo aumento si è già effettivamente verificato principalmente per effetto di vari investimenti che il gruppo ha di recente effettuato in Portogallo, investimenti indicati sopra e che sono dovuti, in gran parte, alla dinamica creata dal suo processo d'internazionalizzazione. Nel 1999, il gruppo contava un organico di appena 1 800 dipendenti, mentre nel 2005, ossia sei anni dopo, tale cifra era già superiore a 3 500,

— considerato che era destinata a facilitare l'acquisizione di un albergo nel contesto del processo di internalizzazione di un'impresa portoghese in Brasile, la misura notificata favorisce una determinata impresa o determinate produzioni. La Commissione ritiene che gli aiuti concessi a imprese dell'Unione europea a favore dell'investimento diretto all'estero siano comparabili agli aiuti concessi a imprese che esportano la quasi totalità della loro produzione al di fuori della Comunità. In simili casi, data l'interdipendenza tra i mercati in cui operano le imprese comunitarie, non è escluso che un aiuto possa alterare la concorrenza nella Comunità ([8]).

([8]) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-142/87, *Tubemeuse*, punto 35, Racc. 1990, pag. I-959.

Compatibilità degli aiuti con il trattato CE

Effetto di incentivazione

(32) La Commissione ha indicato che avrebbe valutato la compatibilità dell'aiuto con il trattato CE alla luce della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato la quale autorizza aiuti «destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività economiche», purché tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ha anche indicato che avrebbe tenuto conto di determinati criteri applicati in casi precedenti di aiuti a favore di grandi imprese per progetti di investimento diretto all'estero (cfr. il considerando 18) destinati a stabilire un equilibrio tra i benefici della misura in termini del suo contributo alla competitività internazionale del settore dell'UE in causa (ad esempio se l'aiuto è necessario considerati i rischi che il progetto comporta nel paese nel quale ha luogo l'investimento) e i suoi possibili effetti negativi nel mercato dell'Unione europea ([9]).

(33) La Commissione, in tale contesto e rispetto all'effetto d'incentivazione dell'aiuto, ha sottolineato che, a suo avviso, sussistevano talune indicazioni secondo le quali l'aiuto non rispettava tale criterio. Inoltre, la Commissione nutriva dubbi quanto all'incidenza della misura sul mercato comune. Tali criteri includono, in particolare, la necessità dell'aiuto, visti i rischi inerenti al progetto nel paese in questione, nonché le difficoltà dell'impresa (simili a quelli eventualmente affrontate dalle PMI).

(34) La normativa in materia di aiuti di Stato stabilisce, come principio generale, che ai fini della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, occorre dimostrare che l'aiuto consente un'attività addizionale da parte del beneficiario, che non sarebbe realizzata se l'aiuto non fosse concesso. In altre parole, l'aiuto si limita a provocare una distorsione di concorrenza senza produrre, in contropartita, alcun effetto positivo.

(35) La Commissione, già nella decisione di avviare il procedimento in relazione al caso in questione, ha espresso dubbi sul fatto che l'aiuto fosse necessario a Djebel per realizzare l'investimento.

(36) Nella decisione del 22 febbraio 2006, la Commissione ha sottolineato che il progetto notificato non era il primo progetto d'internazionalizzazione del gruppo Pestana, al quale appartiene Djebel. Il gruppo era già attivo in Mozambico e quindi sembrava dubbia la necessità dell'aiuto ai fini della realizzazione della prima esperienza d'internazionalizzazione del gruppo Pestana in Brasile ([10]).

([9]) Cfr. il caso C 41/04, *Orfama* (Decisione del 7.3.2007) e C 36/04, *Cordex* (Decisione del 21 febbraio 2007).

([10]) Cfr. il caso C 47/02, *Vila Galé-Cintra*, che riguardava una prima esperienza di internazionalizzazione.

(37) Inoltre, Djebel appartiene al principale gruppo alberghiero portoghese. Dal 1999, l'impresa ha sviluppato la sua attività in Brasile, dove attualmente possiede nove unità alberghiere, figurando tra le dieci principali catene di alberghi. Questo fatto sembra indicare che l'investimento sarebbe stato realizzato anche senza la prospettiva di ottenere un aiuto. Peraltro, è improbabile che un aiuto concesso per un investimento realizzato ormai da sette anni abbia una qualsiasi relazione pratica con l'investimento.

(38) Per di più, per garantire che l'aiuto abbia un effetto incentivante, si deve dimostrare che era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'investimento.

(39) La Commissione sottolinea che l'investimento è stato realizzato nell'ottobre 1999, più di un anno prima che il beneficiario presentasse ufficialmente domanda di aiuto in base al regime di aiuti di Stato N 667/1999 (il 31 gennaio 2001), ragione per cui non era soddisfatto il criterio dell'«effetto di incentivazione» normalmente imposto dalle regole comunitarie relative agli aiuti di Stato a finalità regionale ([11]).

(40) Le autorità portoghesi hanno sostenuto che la proposta di partecipazione di FCR all'investimento, presentata il 24 maggio 1999 (prima dell'investimento), è una prova sufficiente del fatto che tale criterio è stato soddisfatto. La Commissione non ritiene che detta proposta di partecipazione di un'impresa di capitale di rischio all'investimento possa essere considerata di per sé come una domanda di concessione di aiuto di Stato idonea a giustificarne l'effetto di incentivazione.

(41) La Commissione sottolinea inoltre che l'investimento è stato realizzato circa cinque anni e mezzo prima della notifica alla Commissione da parte delle autorità portoghesi.

(42) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ha concluso che non sussistono elementi comprovanti la necessità dell'aiuto proposto dal Portogallo per compensare rischi specifici connessi al progetto. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'aiuto non fosse necessario per permettere al gruppo Pestana di realizzare l'investimento in Brasile né per lanciarlo. A suo avviso, l'aiuto non ha alcun effetto di incentivazione.

(43) Inoltre, in casi precedenti, la Commissione ha sostenuto che gli aiuti all'investimento diretto all'estero possono rafforzare la capacità finanziaria e strategica del beneficiario e di conseguenza incidere sulla sua posizione rispetto ai concorrenti nel mercato dell'Unione europea ([12]).

([11]) Cfr. il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, ove è stabilito che la domanda di aiuto deve essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto in modo da garantire che esista un effetto di incentivazione (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 13).

([12]) Cfr. il caso C 77/97, *Austrian Lift GmbH-Doppelmayr* (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 32).

(44) La Commissione sottolinea che il gruppo Pestana ha aumentato la sua attività commerciale nel settore alberghiero in seguito all'investimento in questione, che non era il suo primo investimento all'estero. Secondo le informazioni fornite dalle autorità portoghesi, benché non abbia beneficiato di aiuto, l'investimento in Brasile ha contribuito a rafforzare la competitività del gruppo Pestana e la sua visibilità nel settore globale del turismo, in particolare grazie alla proiezione del marchio «Pestana Hotels and Resorts».

(45) Infine, la Commissione osserva che, quandanche l'investimento realizzato da Djebel avesse avuto un impatto positivo in Portogallo, in linea di principio questo impatto non può essere attribuito all'aiuto dato che, come accennato sopra, la misura non ha avuto un effetto di incentivazione nel caso specifico, considerato che il progetto era stato concluso prima che Djebel avesse chiesto l'aiuto e che la concessione del medesimo non era stata necessaria per realizzare l'investimento.

(46) Quando valuta la compatibilità degli aiuti, la Commissione analizza attentamente l'equilibrio tra gli effetti positivi e negativi della misura e stabilisce se gli effetti positivi per la Comunità eccedano gli effetti negativi a livello della concorrenza e degli scambi commerciali nel mercato dell'UE. Considerato quanto sopra, la Commissione non ha alcun motivo per ritenere che l'aiuto concesso a Djebel per gli investimenti in Brasile contribuisca ad aumentare la competitività dell'industria europea o abbia un effetto positivo nelle regioni dell'UE interessate. Al contrario, l'aiuto rafforzerebbe la posizione del beneficiario, a danno dei suoi concorrenti che non ricevono aiuti di Stato in un mercato caratterizzato da un'intensa concorrenza. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'aiuto non produrrebbe effetti positivi per la Comunità tali da compensarne gli effetti negativi sotto il profilo della concorrenza.

VI. CONCLUSIONE

(47) La Commissione ha concluso che il Portogallo non ha dimostrato che Djebel non avrebbe realizzato il progetto in questione senza l'aiuto. Di conseguenza, l'aiuto avrebbe l'effetto di alterare la concorrenza nel mercato comune senza contribuire ad alcuna attività addizionale da parte del beneficiario in questione. Ciò premesso, non si può ritenere che l'aiuto agevoli lo sviluppo di un'attività economica ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e quindi è incompatibile con il mercato comune.

(48) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione non ritiene necessario valutare altri aspetti che suscitano dubbi sulla compatibilità dell'aiuto, formulati nella decisione del 22 febbraio 2006,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prestito agevolato notificato di 3 680 119 EUR, proposto dal Portogallo a favore di Djebel, in relazione al suo investimento in Brasile, è incompatibile con il mercato comune in quanto non soddisfa i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e quindi non deve essere concesso.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione